

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SCARANO

Seduta del 17/02/2026

FATTO

La parte ricorrente espone di aver stipulato in data 04.09.2015 un contratto di finanziamento da restituire mediante cessione del quinto della pensione, per un capitale lordo mutuato di € 31.320,00, da rimborsare in 120 rate mensili di € 261,00 ciascuna. Il rapporto veniva estinto anticipatamente con decorrenza 31.01.2020, dopo il pagamento di 48 rate.

Esperito infruttuosamente il reclamo, la cliente assume di aver maturato il diritto alla restituzione degli oneri e commissioni, degli interessi e della penale di estinzione anticipata e chiede con il ricorso il rimborso di tali voci per un totale di € 3.434,61 oltre la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute, nonché interessi legali dal reclamo al saldo, spese di assistenza difensiva e rifusione del contributo di procedura.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha eccepito di aver già rimborsato alla cliente quanto dovuto in base alla disciplina applicabile al contratto, sottoscritto anteriormente al 25 luglio 2021, sostenendo che, per tali contratti, non sarebbero rimborsabili i costi qualificati come *up front*. Ha tuttavia dichiarato di aver comunque riconosciuto volontariamente, in osservanza dei principi derivanti dalla Banca d'Italia (comunicazione 404/12/2019) il rimborso della commissione per il perfezionamento del finanziamento e delle provvigioni all'intermediario del credito seguendo il medesimo criterio previsto per la restituzione degli interessi corrispettivi. Ha affermato di aver altresì rimborsato, in sede di conteggio estintivo, le spese di incasso quota e le commissioni per la gestione del finanziamento, quali costi *recurring*. Quanto agli interessi, ha sostenuto che, essendo il contratto regolato da piano di ammortamento alla francese, la quota non maturata sarebbe stata correttamente determinata secondo il criterio del costo ammortizzato e che il riferimento al *pro rata temporis* contenuto nel SECCI riguarderebbe esclusivamente gli altri oneri *recurring*. Ha inoltre dedotto la legittimità della commissione di estinzione anticipata, applicata nella misura dell'1% del debito residuo, e di aver successivamente riconosciuto € 15,80 in applicazione dei principi enunciati dal Collegio di Coordinamento.

DIRITTO

Dalla documentazione in atti risulta che il contratto di finanziamento oggetto di controversia è stato stipulato in data 4 settembre 2015 e, pertanto, anteriormente al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 73/2021. Al caso in esame si applica pertanto l'art. 125-sexies TUB nella lettura conforme alla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'11 settembre 2019, successivamente ribadita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 263/2022, nonché dall'art. 27 del decreto legge n. 104/2023 (c.d. decreto Omnibus), convertito nella legge 9 ottobre 2023, n. 136. Tale disciplina impone di riconoscere al consumatore, in caso di rimborso anticipato, la riduzione proporzionale non solo degli interessi, ma di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le sole imposte.

Secondo gli orientamenti consolidati dei Collegi territoriali e del Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/2019), in assenza di diversa pattuizione contrattuale, i costi ricorrenti devono essere rimborsati secondo il criterio del *pro rata temporis*, mentre i costi *up front* devono essere retrocessi mediante il criterio della curva degli interessi, in analogia con il regime previsto per gli interessi corrispettivi.

Nel caso di specie, le commissioni per la gestione del finanziamento e le spese di incasso quota devono qualificarsi come *recurring*; le commissioni per il perfezionamento del finanziamento e le provvigioni all'intermediario del credito come *up front*.

Quanto agli interessi corrispettivi, il contratto presenta una duplice indicazione: da un lato, il piano di ammortamento alla francese; dall'altro, nel modulo SECCI, il richiamo al criterio del *pro rata temporis* p

er la riduzione in caso di estinzione anticipata. Tale ambiguità interpretativa impone, secondo il principio enunciato dal Collegio di Coordinamento con decisioni nn. 6885 e 6888 del 3 maggio 2022, l'applicazione del criterio più favorevole al consumatore, ai sensi dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) e dell'art. 1370 c.c.. Ne consegue che anche la restituzione degli interessi deve avvenire secondo il criterio del *pro rata temporis*.

Applicando tali criteri alle voci di costo risultanti dagli atti, l'importo complessivamente dovuto a titolo di restituzione degli oneri e degli interessi non maturati risulta pari a € 2.703,80, da arrotondare ad € 2.704,00 - somma inferiore a quella richiesta dalla ricorrente, la quale ha applicato il criterio lineare a tutte le voci, incluse quelle *up front* - come dettagliato nel seguente prospetto:

Importo del prestito	€ 23.612,84	TAN	5,98%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	281,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	80,00%
Data di inizio del prestito	01/02/2018	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,88%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni S* per perfezionamento finanziaria				867,72	Upfront	38,98%	268,24	0,00	268,24
Commissioni S* per gestione finanziamento				867,72	Recurring	80,00%	384,83	384,83	-0,05
Provvigioni all'intermediario del credito				2.087,12	Upfront	38,98%	805,34	0,00	805,34
Spese di incasso quota				207,80	Recurring	80,00%	124,68	124,68	0,00
Interessi corrispettivi				7.807,38	Recurring	80,00%	4.884,42	3.042,16	1.842,27
Totale				11.397,62					2.703,80

L'intermediario ha dichiarato di aver già rimborsato € 1.061,69 a titolo di commissioni *up front*. Tale importo coincide sostanzialmente con quanto dovuto per tali voci secondo i criteri sopra richiamati. La ricorrente non ha svolto repliche specifiche in ordine ai rimborsi dichiarati dall'intermediario né ha fornito prova dell'eventuale mancato incasso delle somme indicate. In assenza di contestazioni specifiche e in applicazione del principio per cui il Collegio decide al netto di quanto eventualmente già corrisposto, la somma dovuta deve essere determinata detraendo quanto dichiarato come già versato. Quanto alla commissione di estinzione anticipata, l'art. 125-sexies, comma 2, TUB consente al finanziatore di prevedere un indennizzo entro il limite dell'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua è superiore a un anno. Secondo il principio affermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 5909/2020, l'indennizzo pattuito entro le soglie di legge è dovuto, salvo che il ricorrente alleggi e dimostri la sua concreta mancanza di giustificazione. Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito specifiche allegazioni in tal senso; l'importo applicato risulta contenuto nei limiti di legge e il capitale residuo era superiore a € 10.000,00, con conseguente inapplicabilità dell'esenzione di cui al comma 3, lettera d), della norma. La domanda di rimborso integrale della commissione deve pertanto essere respinta, restando fermo il riconoscimento dell'eventuale differenza di € 15,80 già dichiarata dall'intermediario.

La domanda di rimborso di eventuali quote versate successivamente all'estinzione non può essere accolta in difetto di prova, secondo i principi generali sull'onere probatorio richiamati dalla giurisprudenza ABF.

Quanto agli interessi legali, in conformità all'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 5304/13, essi devono essere riconosciuti dalla data del reclamo sino al saldo.

Infine, la domanda di rimborso delle spese legali non può essere accolta secondo i criteri enunciati dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 4580/2025.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.704,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo al netto di quanto eventualmente già corrisposto dall'intermediario.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE